— COPIA —

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI
00000214-28/01/2019-SC_MAR-T71-P

Prot. 1390
29/1/19

Al Sindaco del Comune di Matelica
protocollo.comunematelica@pec.it

Al Presidente del Consiglio comunale di Matelica
protocollo.comunematelica@pec.it

All'Organo di revisione del comune di Matelica
gaetanoconcetti@pec.it

Al MEF Dipartimento del Tesoro Dir. VIII Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Ufficio V
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: Comune di Matelica – Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 D.LGS. 175/2016 come modificato dall'art. 7 D.LGS. 100/2017.

Si trasmette la deliberazione n. 3/2019/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)

CORTE DEI CONTI
Via G. Matteotti n. 2 - 60121 Ancona - Italia | Tel. 071 5016232/218
e-mail: sezione.controllo.marche@corteconti.it | pec: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it

[illegible]

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di
Matelica
segretario.comune.matelica@pec.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Matelica
protocollo.comune.matelica@pec.it

Al Organo di revisione del comune di
Matelica
revisori.matelica@pec.it

[illegible] DLgs 267/2000 del Testo Unico
Valutazione di attività e del
patrimonio pubblico [illegible]
[illegible] comune [illegible] relativi

Oggetto: comune di Matelica – Verifica in ordine all'avvenuta adozione della previsione di [illegible] ex D.L.GS. 175/2016 come modificato dal [illegible] D.L.GS. 100/2017.

[illegible] deliberazione n. 2/2019 [illegible] conclusionale [illegible]

Il Direttore della Sezione
(dott. [illegible] Scarda)

Deliberazione n. 3/2019/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY – Componente
- Consigliere Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente
- Ref. Paola LOGIUDICE – Componente
- Ref. Flavia D'ORO – Componente

VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 11 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017

COMUNE DI MATELICA (MC)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. n. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo, il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero dell'economia e delle Finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva.

Con nota prot. n. 1942 del 1° ottobre 2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Matelica circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017.

Non essendo pervenuta alcuna risposta da parte dell'Ente, la Sezione regionale di controllo ha provveduto ad inviare una nota di sollecito, prot. n. 2491 in data 29 ottobre 2018.

Con nota prot. n. 15051, acquisita agli atti con prot. n. 2550 in data 6 novembre 2018, l'Ente ha trasmesso gli elementi informativi comunicati dalle società a partecipazione pubblica, allegando le relative note di risposta.

Il prospetto che segue compendia i dati rinvenienti dalla documentazione acquisita agli atti:

Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione organo di amministrazione	Nota di trasmissione dell'organismo all'Ente	Atto assembleare motivato	Trasmissione alla Corte dei conti
COSMARI	s.r.l.	2,744%	5	Nota prot. n. 11894/2018	D.A. 28/09/2018	Prot. n. 2135 09/10/2018
TASK	s.r.l.	0,024%	1	Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, c. 4 del d. lgsl. 175/2016	D.A. 05/05/2016 (nomina amministratore unico)	
COLLI ESINI	Soc. consortile	1,24%	12	Nota prot. n. 99/2018	-	-
MULTISERVIZI	s.p.a.	-	5	Nota prot. n. 23189/2018	D.A. 29/04/2016-06/05/2016	-
FONDAZIONE T. DE LUCA	Fondazione	-	-	Nota del 31/10/2018	-	-
FARMACENTRO	Soc. coop.		13	Nota del 31/10/2018		
GORGOVIVO	Consorzio	1,5%	3	Nota prot. n. 248/2018	-	-
AATO2 MARCHE	Ente pubblico	3,136%	-	Nota del 31/10/2018	-	-

	strumentale					
HESIS	s.r.l.	2,5%	5	Nota -	-	-

Nel dettaglio, alla stregua della citata documentazione, si evince che la società TASK s.r.l. è, dal 2016, governata da un amministratore unico mentre la società COSMARI s.r.l., con delibera assembleare del 28 settembre 2018, ha rinnovato il proprio organo di governo motivando la scelta di una composizione collegiale (n. 5 membri).

Analogamente, con riguardo alla società Hesis s.r.l., è stato rappresentato che è stata derogata la disposizione prevista nell'art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e contenimento dei costi, vista la riorganizzazione societaria in atto dovuta alla cessione delle quote da parte di alcuni enti soci, tra cui lo stesso Comune di Matelica, nonché l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione da parte di altri.

In relazione alla società Multiservizi s.p.a., è stato, di contro, comunicato che l'organo amministrativo, nominato dall'assemblea ordinaria nelle sedute del 29 aprile e 6 maggio 2016, terminerà il proprio mandato all'approvazione del bilancio 2018 e che, nel 2019, in occasione della prossima scadenza del consiglio di amministrazione si avvierà una riflessione circa la composizione dello stesso.

Diversamente con riguardo alla società consortile Colli Esini è stato evidenziato che in capo alla stessa non ricorrerebbe il presupposto dell'assoggettamento al controllo pubblico di cui al comma 2 dell'art. 11 del TUSP essedo costituito ed operando *"come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), la cui disciplina speciale è di diretta fonte comunitaria discendendo dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 che ha contemplato, in capo ai G.A.L., una partnership necessaria tra soggetti pubblici e privati operanti su un determinato territorio, tanto da essere destinatari di un'espressa deroga, in seno al TUSO, riguardo alla loro costituzione e funzionamento (v. art- 4 comma 6)".*

Parimenti, non sono qualificate quali società a controllo pubblico e, pertanto, non destinatarie della normativa del TUSP, la società cooperativa Farmacentro Servizi e Logistica, il Consorzio Gorgovivo e l'ATO2.

Quanto alla Fondazione T. De Luca, per il tramite dell'Ente, è stato riferito che *"l'organo amministrativo dell'Ente è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione come disposto dallo Statuto della Fondazione Tommaso de Luca – Enrico Mattei".*

RITENUTO

Alla luce di tale quadro fattuale il Collegio osserva.

Deve, in primo luogo, darsi atto del compiuto rispetto da parte della TASK s.r.l. della previsione normativa di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Analogamente per ciò che attiene al Consorzio COSMARI s.r.l. si evidenzia che, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla norma, risultano adempiuti agli obblighi previsti dal successivo comma 3, circa la trasmissione della deliberazione adottata in difformità al principio generale dell'amministratore unico: d'altro canto, sotto il profilo contenutistico, salvo più

approfonditi riscontri circa la sussistenza delle circostanze poste a fondamento della citata delibera, le determinazioni assunte dall'assemblea si appalesano *prima facie* sufficientemente motivate con riferimento ai presupposti che, a mente del citato comma 3, legittimano una scelta organizzativa derogatoria.

Quanto all'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 2 "Marche Centro-Ancona", istituita con la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2011 sono condivisibili le deduzioni svolte circa la natura giuridica della stessa: il ridetto organismo si configura, invero, come ente di governo d'ambito così come definito dal D.L. 12 settembre 2014 n. 133 *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"* convertito in L. n. 164/2014 e, dunque, quindi, come ente pubblico strumentale, regolato dalle norme di cui al d.lgs. n. 267/2000, e non già come società a controllo pubblico soggetta al d.lgs. n. 175/2016.

Parimenti non risulterebbe incisa dalla disciplina in parola la società consortile Colli Esini essendo la stessa una società mista pubblico-privata con una percentuale di capitale pubblico pari al 42,50 per cento.

Sul punto deve, peraltro, segnalarsi come la suddetta società sia stata contemplata nell'ambito del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie assunto dal Comune di Matelica che ha, altresì, ravvisandosi la necessità di misure correttive ex art. 20 lett. b) e d) TUSP in ragione della composizione del consiglio di amministrazione (12 membri a fronte di soli due dipendenti e della consistenza del fatturato (inferiore ai 500.000,00 nel triennio precedente).

Con riguardo alla società cooperativa Farmacentro Servizi e Logistica, la Sezione osserva che attualmente il consiglio è composto da 13 membri, così come risulta dalla visura camerale del 27 novembre 2018, mentre l'art. 33 dello statuto prevede che la società può essere amministrata da un numero di amministratori da 5 a 29 eletti tra i soci cooperatori. Ai sensi dell'art. 5 comma 2, possono essere soci cooperatori sia pubblici che privati. La società non è qualificata quale società soggetta a controllo pubblico né *in house*.

Relativamente alla società Hesis a r.l., diversamente da quanto rappresentato dall'Ente, si ritiene che per la stessa non ricorrano i requisiti di assoggettamento alla normativa dettata dal d.lgs. n. 175/2016 trattandosi di società pubblico-privata. Ciò nondimeno si segnala che da visura camerale del 30 novembre 2018, risulterebbe in carica un consiglio di amministrazione composto da 4 membri, remunerato, a fronte di un numero di addetti pari a zero: in questa prospettiva si sollecita, per ragioni di adeguatezza e contenimento dei costi, una opportuna riflessione sulla composizione dell'organo di amministrazione considerato che lo stesso è passato da una composizione monocratica ad una collegiale.

Alla luce del chiaro disposto dell'art. 1, comma 4, lett. b) del TUSP a mente del quale *"Restano ferme [...] le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni"*, si ritiene non soggetta alle

disposizioni dettate dall'art. 11 citato la Fondazione T. De Luca per la quale consta un consiglio di amministrazione composto, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, da sette membri nominati dal Sindaco del Comune di Matelica ed in carica per un periodo pari alla consiliatura.

Parimenti, l'azienda speciale Consorzio Gorgovivo non si ritiene soggetta alla normativa del TUSP ma, quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di propria autonomia, è regolata dagli artt. 31 e 114 del TUEL.

Una più attenta riflessione si impone, di contro, con riguardo alla società Multiservizi s.p.a., ora Viva Servizi s.p.a.: trattasi di società interamente a capitale pubblico, così come previsto dall'art. 1 dello statuto, partecipata da n. 44 comuni. Per tramite dell'Ente, la società ha rappresentato che le determinazioni circa la composizione dell'organo di amministrazione (n. 5 componenti) sono state differite all'atto della scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione nominato, per la durata di tre anni, con deliberazione del 6 maggio 2016.

A tale riguardo la Sezione ritiene che, data la portata immediatamente precettiva della disposizione in parola – per effetto delle modifiche recate dal d.lgs. n. 100/2017 che ha espunto dalla originaria formulazione dell'art. 11 la previsione di un D.P.C.M. per l'individuazione dei criteri legittimanti diverso modulo organizzativo – e dei previsti termini, ormai decorsi, sussista l'obbligo, da parte della società, di procedere ad una attenta verifica circa la compatibilità dell'attuale assetto con le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, e di adottare, non solo le opportune modifiche statutarie, ma anche i provvedimenti conseguenti, se del caso, in deroga.

In questa prospettiva appare, pertanto, sfornita di fondamento giuridico la scelta della Multiservizi s.p.a., ora Vivi Servizi s.p.a., di differire alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione attualmente in carica – fissata al 2019 – ogni determinazione circa la composizione dell'organo di amministrazione.

In ogni caso nessuna deliberazione validamente assunta ai sensi del più volte citato art. 11, comma 3, TUSP risulta pervenuta a questa Sezione regionale di controllo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

DA ATTO

del compiuto rispetto da parte TASK s.r.l. della previsione normativa di cui all'art. 11, comma 2, TUSP nonché della avvenuta trasmissione, in data 9 ottobre 2018, da parte della società COSMARI s.r.l. della deliberazione assembleare del 28 settembre 2018 con la quale ha rinnovato il proprio organo di governo motivando la scelta di una composizione collegiale (n. 5 membri), riservando ogni valutazione circa la sussistenza delle circostanze poste a fondamento della determinazione adottata,

ACCERTA

il mancato assolvimento da parte della Multiservizi s.p.a., ora Vivi Servizi s.p.a., degli adempimenti previsti dall'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 attesa l'attuale composizione dell'organo amministrativo e la mancata adozione di deliberazione, motivata, in deroga,

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Matelica nonché alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche *ex* art. 15 TUSP presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata camera di consiglio del 23 gennaio 2019.

L'estensore
Valeria Franchi

Il Presidente
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 24 GEN. 2019
Il direttore della Segreteria
Dr. Maria SERRA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71
DOC. INTERNO N.77946999 del 24/01/2019